



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo



Registro Generale n. 46

**ORDINANZA DEL SINDACO
N. 41 DEL 13-08-2019**

**Oggetto: ORDINANZA PER OSSERVAZIONE NORME PER LA CUSTODIA DEI
CANI.**

IL SINDACO

Preso atto che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza pubblica ;

Preso atto altresì che l' abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;

Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Considerato che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente;

Vista la Legge Regionale 21.09.1999 n° 86 dettante norme sul "controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

Visto il DPR 320/54;

Vista la Legge 14/08/2001 n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Visti gli art. 650 e 727 del Codice Penale;

Vista l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.° 68 del 23/03/2009;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto l'art 7 bis del D.Lgs. n°. 267/2000;

Visto l'art. 16 comma 2 della Legge n°. 689/81, così come modificata dall'art. 6 della Legge 24/07/2008 n°. 125;

Considerato che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

- 1. DI UTILIZZARE** obbligatoriamente idoneo guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
- 2. DI PORTARE** obbligatoriamente con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità i persone o animali o s richiesta delle autorità competenti;
- 3. DI VIETARE** l'accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche.
- 4. DI FARE OBBLIGO** a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici l'area pubblica sulla quale si vengono a trovare.

I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali hanno l'obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l'obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n°. 267/2000, oltre che all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e modifica ogni altra precedente emanata in materia.

Gi obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti Handicap (ad esempio non vedenti).

La Polizia Municipale di questo Comune e le altre forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.



IL SINDACO

(Giuseppe D'Alonze)

Ordinanza SINDACO n.41 del 13-08-2019 COMUNE DI CROGNALETO